SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. **326.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 1 della legge n. 337 del 1998, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da «dalla scadenza» a «dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «21,»;

b) nell'articolo 24, al comma 1, le parole «di notifica della cartella di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «di consegna del ruolo al concessionario»;

c) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Riscossione spontanea a mezzo ruolo). — 1.* La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:

a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;

b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *a)*, le eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima o unica rata di pagamento cada l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *b)*, il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.»;

d) nell'articolo 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i com-

pensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.»;

e) nell'articolo 37, comma 1, le parole «gli articolo» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 9,».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 17, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«*5-bis.* Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.»;

b) nell'articolo 19, al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il quarto mese successivo alla scadenza della prima rata non pagata»;

c) dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-*bis (Mancato rispetta del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo). — 1.* In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il concessionario è punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.»;

d) nell'articolo 57, al comma 4, le parole «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 3»;

e) dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-*bis (Somme anticipate dai concessionari). — 1.* Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è eseguito, con le modalità in vigore al 30 giugno 1999.

2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 è disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999 - supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante: «Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione»:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della

riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;

b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;

c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi.

Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

g) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedono, tra l'altro:

1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;

2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;

4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;

5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;

7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;

8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, art. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;

i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento né superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanzamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Con-

sorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

r) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione ai dipendenti dei precedenti concessionari;

s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma, entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;

t) previsione della possibilità per le società concessionarie di esercitare l'attività di recupero crediti, secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato, da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;

v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, a 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera *e)*; previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera *d)*.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi.

4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi.

5. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

6. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», così come modificato dal presente decreto:

«Art. 20 *(Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)*. — Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire *dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento* e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 19, 24, 36 e 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, già citato nelle premesse, così come modificati ed inseriti dal presente decreto:

«Art. 19 *(Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi)*. — 1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 15-*bis*, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-*bis*, 43-*bis*, 43-*ter*, 44 e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi».

«Art. 24 *(Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali)*. — 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data *di consegna del ruolo al concessionario*, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.

3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25.

5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.

6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.

8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462».

«Art. 36 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. Le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, come sostituito dall'art. 6 del presente decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2-bis. *Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.*

3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602, come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.

4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario è una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tuteta di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.

6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.

8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.

9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.

10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore».

«Art. 37 *(Abrogazioni)*. — 1. Sono abrogati *gli articoli 9*, 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n 689, l'art. 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'art. 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo, vigente prima del 1° luglio 1999, degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, già citato in nota all'art. 1.

«Art. 24 *(Consegna dei ruoli all'esattoria)*. — Il ruolo è consegnato dall'intendente di finanza all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire, per i ruoli di cui all'art. 18, quarto comma, almeno novanta giorni prima della scadenza, e per gli altri ruoli, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima od unica rata. Con la consegna all'esattore il ruolo diventa esigibile.

Se la consegna è fatta oltre il termine di cui al comma precedente, l'intendente di finanza può consentire, per i ruoli ripartiti in più rate, che la riscossione della prima rata sia fatta cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa.

Per i ruoli posti in riscossione in unica rata l'intendente di finanza può consentire la proroga fino ad un mese a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17.

La consegna dei ruoli straordinari può essere effettuata senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma».

«Art. 25 *(Cartella di pagamento)*. — L'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonché per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo e ogni altro elemento in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

«Art. 26 *(Notificazione della cartella di pagamento)*. — La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto».

«Art. 27 *(Luogo e tempo del pagamento)*. — Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.

Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.

L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco».

«Art. 28 *(Modalità di pagamento)*. — Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto, nonché mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita.

Il pagamento in danaro può essere effettuato anche a meno del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalità del contribuente o la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31».

«Art. 29 *(Rilascio della quietanza).* — Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare».

«Art. 30 *(Indennità di mora).* — Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta è obbligato a corrispondere sulla somma non pagata la indennità di mora nella misura del due per cento del debito, se il pagamento e eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e del sei per cento se il pagamento è effettuato oltre il detto termine.

Quando la cartella di pagamento è notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposizione entro il termine di cui al primo comma dell'art. 27 è obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennità di mora, nella misura del sei per cento, dopo il decorso di sessanta giorni da quello della notificazione, se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dopo il decorso di sedici giorni da quello della notificazione, negli altri casi.

L'indennità di mora è dovuta dopo il decorso di sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalla notificazione dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27.

L'indennità di mora non è dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima».

«Art. 46 *(Avviso di mora).* — L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni.

Se vi è pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, può autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.

Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso.

La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.

Le notificazioni previste nei precedenti commi sono regolate dall'art. 26».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 68, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»:

«Art. 68 *(Abrogazioni).* — 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. È abrogato l'art. 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657»:

«6. Sono invece a carico dei contribuenti:

a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera *b)*, nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;

b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera *c)*;

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 17, 19 e 57, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337», così come modificati ed inseriti dal presente decreto:

«Art. 17 *(Remunerazione del servizio).* — 1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;

b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;

c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.

2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.

3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1.

4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.

5. A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 1.

5-bis. *Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.*

6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19, comma 1;

b) del debitore, negli altri casi.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti».

«Art. 19 *(Discarico per inesigibilità)*. — 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione della cartella di pagamento entro l'ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al concessionario, *ovvero, nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera* a)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il quarto mese successivo alla scadenza della prima rata non pagata;*

b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota».

«Art. 57 *(Titolarità dei rapporti concessori)*. — 1. Fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'art. 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 2.

2. La titolarità dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto può essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una società facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la società capogruppo detenga, direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del predetto rapporto. Se la società capogruppo non detiene direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto, il trasferimento può comunque essere effettuato se la stessa società capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra società controllata, il controllo della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto.

3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarità del rapporto può essere trasferita anche ad una società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.

4. In caso di trasferimento della titolarità del rapporto effettuato ai sensi *dei commi 2 e 3* non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 26 del già citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:

«Art. 26 *(Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite)*. — 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.

2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.

3. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3.

5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante: «Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari»:

«Art. 4 *(Soggetti incaricati della riscossione)*. — 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servo di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati».

99G0399

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. **327.**

Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera *e),* della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede che il decreto legislativo di attuazione della delega conferita per la revisione della tassazione degli immobili debba disporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, l'istituzione di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;

Visto l'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 133 del 1999, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera *e),* della stessa legge n. 133 del 1999, nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Per il periodo d'imposta 1999, è istituita una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione, rapportata al periodo di destinazione ad abitazione principale, è determinata nei seguenti ammontari:

a) L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;

b) L. 160.000, se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000.

2. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il conduttore dimora abitualmente.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo line di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»:

«9. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera *e),* nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera *e),* della citata legge 13 maggio 1999, n. 133:

«Art. 18 *(Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonché al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-d) (omissis);

e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura».

— La legge 9 dicembre 1988, n. 431, recante: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998 - supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, già citata nelle premesse:

«Art. 2. — 1-2. *(Omissis).*

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata».

«Art. 4. — 1. *(Omissis).*

2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'art. 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2».

99G0400

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Taranto, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gi estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentenza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui ralezione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taranto è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Costantino Ippolito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Taranto, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 agosto 1999, da ventuno componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Taranto, pertanto, ritenuto essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della lege 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3968/13.12/Gab. del 10 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario pe la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taranto ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Costantino Ippolito.

Roma, 13 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7847

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Tuili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tuili (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tuili (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Oscar Marco Gibillini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tuili (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 agosto 1999, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9901004/13.5/U.A. del 3 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tuili (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Oscar Marco Gibillini.

Roma, 23 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) ed il sindaco nella persona del prof. Nicola D'Ambrosio;

Considerato che, in data 30 giugno 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Nicola D'Ambrosio.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 582/13.1/Gab. del 23 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Magnatta.

Roma, 13 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7849

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gerardina Basilicata è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 luglio 1999, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2571/13-4/Gab. del 29 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Gerardina Basilicata.

Roma, 18 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7850

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 1999.

Procedure per l'erogazione ai sostituti d'imposta e ai CAAF dell'adeguamento dei compensi spettanti per la predisposizione dei modelli 730/98 a favore dei lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale restano fermi i procedimenti già previsti per l'adeguamento della misura dei compensi spettanti ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'attività prestata nell'anno 1998;

Considerato che l'art. 78, commi 16 e 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione da essi predisposta, e che tale misura va adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che determina le modalità di erogazione del compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'attività di assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti;

Visto il decreto del Ministero delle finanze di concento con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 dicembre 1998, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai CAAF per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 1998;

Visto il decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 novembre 1998, con il quale è stata adeguata, con l'elevazione dell'1,7 per cento, a L. 20.340, la misura unitaria del compenso spettante ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'attività svolta a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati nell'anno 1997;

Vista la nota del 23 febbraio 1999, n. 1803, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra l'anno 1997 e l'anno 1998 risulta pari a + 1,8;

Tenuto conto che per l'anno 1998 occorre adeguare alla variazione percentuale del +1,8 la misura unitaria del compenso di L. 20.340 per ogni dichiarazione elaborata dai sostituti d'imposta e dai centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso spettante ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'attività svolta a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati nell'anno 1998, elevato di una percentuale pari all'1,8, ammonta a L. 20.706 per ogni dichiarazione elaborata.

2. Per i sostituti d'imposta che, ai sensi dell'art. 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, hanno diritto all'ulteriore somma di L. 5.000, il compenso elevato della percentuale indicata al precedente comma ammonta a L. 25.883 per ogni dichiarazione elaborata.

Art. 2.

1. I sostituti d'imposta effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento percentuale dell'1,7 stabilito dal decreto ministeriale del 12 novembre 1998 e all'aumento percentuale dell'1,8 indicato al precedente art. 1. I sostituti di cui all'art. 1, comma 2, percepiscono con le stesse modalità l'adeguamento del compenso loro spettante.

Art. 3.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentano una fattura integrativa al Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che eroga, secondo le modalità disciplinate dal decreto ministeriale del 2 dicembre 1998, ad ogni singolo centro l'aumento percentuale dell'1,7 stabilito dal decreto ministeriale del 12 novembre 1998 e l'aumento percentuale dell'1,8 indicato al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 35

99A7892

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 settembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.270 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 luglio e 4 agosto 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24), con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale

e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 luglio 1999.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire con le modalità indicate nell'art. 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 10 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 12 luglio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 12 luglio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A7928

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 agosto 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 luglio 1993 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 che dà facoltà al Ministro della sanità di fissare le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'istituto superiore di sanità e all'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati;

Considerato che nella determinazione della misura delle su citate tariffe e diritti occorre tenere conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Tenuto conto che le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli istituti predetti;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, concernente determinazione di tariffe e diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL per prestazioni rese a richiesta e utilità dei soggetti interessati;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, recante modificazioni al decreto del Ministro della sanità del 14 febbraio 1991;

Ritenuto di dover nuovamente rideterminare le fattispecie nei cui riguardi devono essere applicati le tariffe e i diritti in questione tenuto anche conto delle innovazioni legislative nel frattempo intervenute;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 concernente l'attuazione della direttiva 91/497/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, concernente l'attuazione della direttiva 94/65/CE che fissa i requisiti applicabili alla produzione ed immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/116/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 91/495/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di coniglio e selvaggina di allevamento;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 95/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne ed altri prodotti di origine animale;

Visti gli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, concernente l'attuazione della direttiva 90/667/CEE relativa a problemi sanitari per l'eliminazione, la trasformazione e l'ammissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali, di origine animale, a base di pesce;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto n. 4 del settore «Alimenti e bevande», dell'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1993, è sostituito dal seguente:

«4. Accertamenti tecnici, incluso il sopralluogo, connessi alla procedura per il rilascio del riconoscimento CEE o per la esportazione verso Paesi terzi agli stabilimenti per la produzione di carni fresche di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, di carni fresche di volatili da cortile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, di carni fresche di selvaggina allevata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di carni macinate e di preparazioni di carni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, e di alimenti a base di carne e di altri prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 537 .... 2.000.000.

Per ogni successivo accertamento tecnico, incluso il sopralluogo, conseguente a carenze riscontrate in corso di riconoscimento o in stabilimenti già riconosciuti .... 1.500.000».

Art. 2.

1. Al settore «Vigilanza igienico-sanitaria» dell'allegato 1, del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto n. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Registrazione negli elenchi ministeriali del cambio di ragione sociale per gli impianti di cui al punto 4 del settore «Alimenti e bevande» e di cui al punto 6 del presente settore .... 200.000»;

b) il punto n. 6 è sostituito dal seguente:

«6. Accertamenti tecnici e sopralluogo connessi alla procedura per il rilascio del riconoscimento agli stabilimenti di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché dell'autorizzazione degli stabilimenti che ai sensi della lettera *c)*, punto n. V, del capitolo 6 «Proteine animali trasformate», dell'allegato I del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, procedono alla decontaminazione di proteine animali trasformate .... 2.000.000.

Per ogni successivo accertamento tecnico, incluso il sopralluogo, conseguente a carenze riscontrate in corso di riconoscimento o in stabilimenti già riconosciuti .... 1.500.000».

Art. 3.

1. Al settore «Certificazioni e nulla osta» dell'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1993, dopo il punto n. 12, è aggiunto il seguente:

«12-*bis.* Rilascio di nulla-osta per l'utilizzo di rifiuti di origine animale, incluso il materiale specifico a rischio, per scopi scientifici o per l'alimentazione di particolari categorie di animali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 ... 200.000».

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) il punto 9 del settore «Alimenti e bevande» dell'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1993;

b) i punti n. 1 e 7 del settore «Vigilanza igienico-sanitaria dell'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1993.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1999

Il Ministro: BINDI

99A7867

DECRETO 31 agosto 1999.

Autorizzazione di strutture sanitarie a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visti il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 ed il decreto direttoriale 22 dicembre 1998, concernenti l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Considerato l'aumento del numero di richieste di vaccinazioni antiamarilliche, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla è verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione antiamarillica per l'ingresso sul loro territorio;

Riconosciuta l'opportunità di estendere tale autorizzazione anche alla Azienda unità sanitaria locale n. 1 della regione Abruzzo, alla Azienda unità sanitaria locale di Forlì, alla Azienda unità sanitaria locale di Rimini - regione Emilia-Romagna, al Centro per le malattie tropicali dell'Ospedale Sacro Cuore, Negrar - regione del Veneto, alla Azienda unità sanitaria locale n. 4 della regione Toscana, alla Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» della regione Friuli-Venezia Giulia, alla Azienda unità sanitaria locale n. 3 della regione Siciliana, al Centro diagnostico italiano (CDI) S.p.a. di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 e con il decreto direttoriale 22 dicem-

bre 1998 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti presidi sanitari:

1) Azienda unità sanitaria locale. n. 1 della regione Abruzzo, presidio di Avezzano, presidio di Sulmona;

2) Azienda unità sanitaria locale di Forlì - regione Emilia-Romagna, sede di Forlì;

3) Azienda unità sanitaria locale di Rimini - regione Emilia-Romagna, sede di Rimini;

4) Centro per le malattie tropicali, Ospedale Sacro Cuore, Negrar (Verona);

5) Azienda unità sanitaria locale n. 4 della regione Toscana, sede di Prato;

6) Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», sede di Udine;

7) Azienda unità sanitaria locale n. 3 della regione Siciliana, sede di Catania;

8) Centro diagnostico italiano (CDI) S.p.a., sede di via Saint Bon, 20 - Milano.

Roma, 31 agosto 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A7868

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 luglio 1999.

Modificazioni e/o integrazioni al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque della regione Toscana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modificazioni concernente il Programma triennale di tutela ambientale 1994/96;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; in particolare l'art. 6 della legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998 prot. 10452/ARS/M/DI/VDA/SP, concernente modificazioni ed integrazioni al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione della regione Toscana, registrato dalla Corte dei conti, registro n. 1, foglio n. 231, in data 21 settembre 1998;

Vista la delibera della giunta regionale n. 01130 del 5 ottobre 1998 di modifica alla deliberazione n. 478 del 18 maggio 1998;

Vista la delibera della giunta regionale n. 01371 del 16 novembre 1998 concernente il più volte citato piano straordinario - accertamento economie PTTA e inserimento nel piano straordinario di nuovi interventi;

Considerato che occorre nuovamente modificare le tabelle *D, F, G* allegate al sopracitato decreto ministeriale 4 agosto 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *D, F* e *G* della regione Toscana, allegate al decreto ministeriale 4 agosto 1998, prot. n. 10452/ARS/M/DI/VDA/AS di integrazione al piano straordinario approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC, sono sostituite con le nuove tabelle *D, F* e *G* allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

I finanziamenti degli interventi indicati nelle nuove tabelle *D, F* e *G* di cui al precedente art. 1, sono soggetti a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC.

Roma, 26 luglio 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 328

TABELLA *D*

REGIONE TOSCANA -

LEGGE 23 MAGGIO 1997 N. 135
"Piano Straordinario di Completamento e Razionalizzazione dei Sistemi di Collettamento e Depurazione delle Acque Reflue"

int. da finanz. con ribassi d'asta ed economie

Prov	Comune	Aree e obiettivi	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera(in milioni)	Importo da economie(in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Livorno	Livorno	2	Comune di Livorno	Ristrutturazione tecnico funzionale della centrale di depurazione delle acque reflue della città di Livorno	costa	esecutivo	L. 551	L. 277,00	L. 274,00	tariffe		
Firenze	Calenzano		Comune di Calenzano	Opere aggiuntive al riassetto ed integrazione della rete fognaria comunale	fiume Arno	esecutivo	L. 657	L. 657	L. 0	Comune		
Lucca	Capannori		Comune di Capannori	Opere aggiuntive alla rete fognaria comunale	fiume	massima/ 06/97	L. 458	L. 458	L. 0	Comune		
Livorno	Bibbona	2	Comune di Bibbona	Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio di Forte di Bibbona e La California	corso d'acqua	prelimnare	L. 680	L. 179	L 400 L. 101	art. 1 L 135/97 + comune		
Firenze	Scandicci		Comune di Scandicci	Costruzione 1 ° lotto rete fognaria a valle di Casellina - lotto di completamento funzionale	Arno	esecutivo	L. 1.160	L. 1.160	L. 0			
Firenze	Barberino del Mugello, Firenzuola	2	Reg. Toscana Comm. Bilancino	Progetto generale per il recapito dei liquami a valle della diga Bilancino - 3° lotto	Arno	esecutivo	L. 2.760	L. 1.000	L. 1.760	Regione		
Pisa	Montopoli Val d'Arno	2	comune di Montopoli Val d'Arno	Rete fognatura nera e ampliamento dell'impianto di depurazione. Progetto di completamento rete fognante	Arno	definitivo	L. 313	L. 313	L. 0			

Prov	Comune	Aree e obiettivi	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progett az	Costo dell'opera(in milioni)	Importo da economie(in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applica te	Accanton amento investime nti
Livorno	Castagneto Carducci	2	comune di Castagnet o Carducci	Impianto di depurazione di Marina di Castagneto - intervento di completamento per l'istallazione di nuovo gruppo elettrogeno	corso d'acqua	prelimin are	L. 117	L. 117	L. 0			
Firenze	Fucecchio		comune di Fucecchio	Completamento delle opere fognarie	Arno	massim a	L. 241	L. 241	L. 0			
Siena	Montepulcia no	5b	comune di Montepulci ano	Progetto integrato per la tutela e salvaguardia dei laghi di Chiusi e Montepulciano - costruzione fognatura nera in via dei Canneti	Arno	esecutiv o	L. 23	L. 21	L. 2	comune		
Lucca	Camaiore		comune di Camaiore	Realizzazione tratto difognatura nera in via dei Ghivizzani loc. Bocchette CapezzanoPianore	corso d'acqua	prelimin are	L. 222	L. 222	L. 0			
Lucca	Porcari		comune di Porcari	Acquedotto industriale 3° lotto funzionale - Opere a completamento	Arno	esecutiv o	L. 569,048	L. 569,048	L. 0			
Arezzo	Cortona		comune di Cortona	Sistema di depurazione acque reflue miste della valle di Chiana cortonese-opere fognarie 2° lotto	corso d'acqua	prelimin are	L. 581	L. 581				
Arezzo	Bibbiena	5b	comune di Bibbiena	Rifacimento delle pubbliche fognature in via Nazionale in Soci	Arno	prelimin are	L. 200	L. 151	L. 49			
Arezzo	Chiusi della Verna	5b	comune di Chiusi della Verna	Completamento impianto di depurazione e collettore fognario nel capoluogo	Arno	esecutiv o	L. 310	L. 302	L. 8			
Arezzo	Poppi		comune di Poppi	Realizzazione collettori fognari loc. il Porto di ponte a Poppi	Arno	esecutiv o	L. 175	L. 57	L. 118			
Grosset o	Scarlino	2	comune di Scarlino	Rifacimento collettori fognari e acquedotto nel centro storico di Scarlino	Arno	esecutiv o	L. 401	L. 401				

Prov	Comune	Aree e obiettivi	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progett az	Costo dell'opera(in milioni)	Importo da economie(in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Pistoia	Pieve a Nievole	2	comune di Pieve a Nievole	Realizzazione fognatura nera in via Giannini	Arno	esecutivo	L. 120	L. 120				
Pistoia	Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole		comune di Serravalle Pistoiese	opere di completamento rete fognaria nera	corso d'acqua	massima	L. 205	L. 205				
Pistoia	Buggiano		comune di Buggiano	Fognatura nera delle frazioni collinari - stralcio 2° lotto	Arno	massima	L. 362	L. 349	L. 13			
Pistoia	Ponte Buggianese		Ponte Buggianese	Fognatura nera di Vione stracio IV° lotto	Arno	preliminare	L. 117	L. 117				
Pistoia	Monsummano Terme		comune di Monsummano T.	Completamento rete fognatura nera della frazione di Cintolesi ed impianto di depurazione	Arno	esecutivo	L. 850	L. 850				
Siena	Poggibonsi	5b	comune Poggibonsi	Completamento interventi per la depurazione del fiume Elsa	Arno	esecutivo	L. 737	L. 737				
Lucca	Castenuovo Garfagnana		Castelnuovo Garfagnana	Ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo - intervento di risanamento fosso liscio	Arno	preliminare	L. 44	L. 36	L. 8	comune		
Arezzo	Anghiari, Sansepolcro		Com. Mont. Val Tiberina-Toscana	Realizzazione collettori fognari e unità depurative autonome in comune di Anghiari collettori fognari in loc. Gricignano	corso d'acqua	esecutivo	L. 1.042	L. 1.042				
Firenze	Firenze		comune di Firenze	Fangodotto Case Passerini opere di completamento	Arno		L. 1.348	L. 1.348				
Pisa	Pisa	2	comune di Pisa	Completamento IV° lotto collettori fognari di Tirrenia	Arno	definitivo	L. 1.131	L. 1.131				

Prov	Comune	Aree e obiettivi	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera(in milioni)	Importo da economie(in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Firenze	Firenze		comune di Firenze	Fangodotto Case Passerini di servizio al depuratore S. Colombano - (Quota parte del progetto inserito nel P.T.T.A. e non finanziato)	Amo		L. 1.634	L. 1.634				
Arezzo	Cortona		Comune di Cortona	Sistema di depurazione acque reflue miste della Val di chiana cortonese - opere fognarie 3° lotto	Amo		L. 2.500	L. 2.000	L. 500			
					Totale		**L. 19.508,05**	**L. 16.275,05**	**L. 3.233,00**			

Reg. Toscana

TABELLA *F*
elenco dei ribassi d'asta e
delle economie

Legge 23 maggio 1997 n. 135
"Piano straordinario di competenza e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue"+

Area Programmata "A" - Settore d'intervento 2

Legge di finanziamento	Bacino	Intervento	Economie disponibili importo in lire
305/89 art. 8	Arno	Sistema di depurazione acque reflue miste della Val di Chiana cortonese - II lotto funzionale	L. 5.674.000.000
305/89 art. 8	Arno	Invaso del Bilancino. Sistema di recapito dei liquami all'I.D.L. centralizzato di Borgo S.Lorenzo - lotto funzionale	L. 1.000.000.000
305/89 art. 8	Arno	Fangodotto Case Passerini di servizio al depuratore di S. Colombano - lotto funzionale	L. 0
305/89 art. 8	Arno	Disinquinamento dell'area umida del Palude di Fucecchio - vari lotti	L. 1.641.000.000
305/89 art. 8	Arno	Disinquinamento della piana di Lucca costruzione impianto di trattamento terziario e relativo acquedotto industriale ... lotto funzionale	L. 569.048.000
305/89 art. 8	Arno	Accordo di programma per la depurazione del fiume Elsa - vari lotti	L. 737.329.553
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione impianti di depurazione e relativi collettori nel capoluogo di Chiusi della Verna e frazione Corsalone - lotto funzionale	L. 301.577.088
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione e completamento della rete fognaria ed interventi di miglioramento delle caretteristiche del depuratore del capoluogo di Bibbiena	L. 151.000.000
305/89 art. 8	Arno	Costruzione dell'impianto di depurazione del capoluogo di Poppi	L. 57.340.000
305/89 art. 8	Arno	Completamento opere di fognatura nera e depurazione	L. 312.000.000
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione di fognatura industriale e relativo impianto di depurazione - lotto funzionale	L. 0
305/89 art. 8	Arno	Completamento della rete fognaria della piana di Lucca a nord della ss 435	L. 138.000.000
305/89 art. 8	Arno	Progetto della rete fognaria e delle relative infrastrutture nella zona sud est del comune di Capannori	L. 319.000.000
305/89 art. 8	Arno	Risanamento e completamento di rete di fognatura nella zona d'Andrea del capoluogo	L. 241.000.000
305/89 art. 8	Arno	Nuova fognatura nera di Tirrenia - completamento IV lotto	L. 1.131.363.733
305/89 art. 8	Arno	Riassetto ed integrazione della rete fognaria comunale - 4° lotto	L. 657.000.000

Legge di finanziamento	Bacino	Intervento	Economie disponibili importo in lire
305/89 art. 8	Arno	Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria di Bagno a Ripoli	L. 339.245.445
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione di impianti di depurazione per la salvaguardia del lago di Montepulciano	L. 20.984.234
305/89 art. 8	Arno	Potenziamento impianto di depurazione al servizio di Marina di Bibbona	L. 178.948.000
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione di rete di fognatura nera in località Bocchette	L. 222.169.365
305/89 art. 8	Arno	Risanamento e completamento rete fognaria urbana	L. 86.695.586
305/89 art. 8	Arno	Progetto per il rifacimento dei collettori fognari ed acquedotto in Scarlino	L. 401.000.000
305/89 art. 8	Arno	Adeguamento impianto di depurazione di Marina di Castagneto	L. 117.785.031
305/89 art. 8	Arno	Interventi di ristrutturazione tecnico funzionale dell'impianto centralizzato del Rivelino	L. 276.753.000
305/89 art. 8	Arno	Rifacimento condotta a terra dell'impianto di spinta a mare della condotta sottomarina di scarico reflui del depuratore di Marina di Campo	L. 1.217.095.622
305/89 art. 8	Arno	Completamento rete fognaria capoluogo - vari lotti	L. 36.656.673
305/89 art. 8	Arno	Collegamento rete fognaria di Scandicci	L. 1.160.000.000
		Totale economie bacino Arno	**L. 16.986.991.330**

305/89 art. 8	Tevere	Progetto ambientale del Tevere. Depuratore comprensoriale di S.Sepolcro, collettore di Pieve S.Stefano	L. 1.154.000.000
		Totale economie bacino Tevere	**L. 1.154.000.000**

Totale generale **L. 18.140.991.330**

Reg. Toscana

TABELLA *G*

Risorse disponibili

Legge 23 maggio 1997 n. 135
"Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue"+

Area Programmata "A" - Settore d'intervento 2

Legge di finanziamento	Piano d'appartenenza	Provenienza economie	Economie disponibili
305/89 art. 8	P.T.T.A. 1994/96	da interventi del PTTA 94/96 - Bacino Arno e Tevere	**L. 1.865.941.330**

99A7869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 luglio 1999.

Criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e di quello di mobilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti, e sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di 50 addetti, di cui ai già richiamati art. 7, comma 7, e art. 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;

Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;

Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36, del sopra richiamato decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino al 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti;

Visto il più volte citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei limiti delle risorse preordinate;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 4 luglio 1996 con il quale è stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilità finanziaria, prevista dal citato art. 2, comma 22, in lire 15 miliardi per il trattamento di mobilità e lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998 e che dispone che i relativi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, comprensivi della contribuzione figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa corrispondente al gettito contributivo, derivante dall'applicazione della norma in questione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998 con il quale è stato fissato per l'anno 1998 il limite di spesa per l'applicazione del citato art. 59, comma 59, in lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilità e lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la nota datata 15 gennaio 1999 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. XI, con la quale viene richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'esatta quantificazione del predetto gettito contributivo, di cui al citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il predetto gettito contributivo per i settori interessati alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, ex art. 81, comma 3, legge n. 448/1998, per l'anno 1999 in complessive lire 60 miliardi;

Ritenuta l'esigenza di modificare, alla luce delle disposizioni recate dalla successiva disciplina legislativa, il decreto interministeriale del 10 giugno 1998, relativamente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili con riguardo ai criteri da adottare per la concessione dei trattamenti in questione, a fronte dei limiti di spesa stabiliti, tenendo conto, altresì, dell'andamento delle suddette prestazioni erogate negli anni precedenti, dalle quali si rileva un netto aumento del ricorso all'istituto della mobilità, rispetto a quello della CIGS;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità riscontrato negli anni 1996, 1997 e 1998, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, il limite di spesa per l'anno 1999 è fissato in complessivi lire 60 miliardi, cosi ripartiti:

lire 40 miliardi per il trattamento di mobilità;

lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità previsto dall'art. 81, comma 3, legge n. 448/1998, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 1999. L'erogazione del beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

1. i fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare — nel corso delle procedure di mobilità, e prima che le stesse siano esaurite — il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 si applicano le disposizioni sancite, in materia, dalla normativa in vigore, ivi compresa quella relativa al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale viene individuato il seguente criterio di priorità:

ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa.

Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

Art. 5.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 4, è fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché copia della pagina 2 del modello CIGS/97 o Mod. SOLID/INPS, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire — ove necessario — nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

2. Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1999
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 363

99A7929

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 settembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0397
Yen giapponese	110,66
Dracma greca	326,40
Corona danese	7,4323
Corona svedese	8,6220
Sterlina	0,64230
Corona norvegese	8,2135
Corona ceca	36,412
Lira cipriota	0,57793
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,33
Zloty polacco	4,2812
Tallero sloveno	196,4625
Franco svizzero	1,6047
Dollaro canadese	1,5280
Dollaro australiano	1,6013
Dollaro neozelandese	1,9757
Rand sudafricano	6,3474

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7952

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Spirito Santo», in Torremaggiore

Con decreto ministeriale 30 agosto 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Spirito Santo», con sede in Torremaggiore (Foggia).

99A7870

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto «Collegio San Bonaventura frati editori di Quaracchi», in Grottaferrata.

Con decreto ministeriale 30 agosto 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione e di culto «Collegio San Bonaventura frati editori di Quaracchi», con sede in Grottaferrata (Roma).

99A7871

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla Confraternita del SS.mo Sacramento e del SS.mo Rosario, in Assisi

Con decreto ministeriale 30 agosto 1999, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto alla Confraternita del SS.mo Sacramento e del SS.mo Rosario, con sede in Assisi (Perugia), località Sterpeto.

99A7872

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: G01X - Economia ed estimo rurale.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande, corredate da un *curriculum* della propria attività didattico-scientifica, direttamente ai presidi della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli ricercatori universitari di altro Ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione della successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A7835

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante il sottoelencato posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare: F09X - Chirurgia cardiaca.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà a valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati con decreto rettorale del 12 luglio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà;

attività in campo clinico.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore a decorrere dal 1º novembre successivo alla data della delibera di chiamata da parte del consiglio di facoltà.

99A7705

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, del regolamento del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale 26 maggio 1999, n. 204/AG, relativo alle modalità di espletamento delle procedure per la copertura di posti vacanti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori mediante reclutamento, trasferimento e mobilità interna e delle deliberazioni del senato accademico in data 12 luglio 1999 e 13 settembre 1999 relative al «Piano delle risorse dell'Ateneo», si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria Milano Leonardo:

settore scientifico disciplinare: H08A - Architettura tecnica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, se non assegnati al medesimo settore scientifico-disciplinare, dovranno espressamente indicare nella propria domanda:

a) se sono già stati titolari nel settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento;

b) se sono stati giudicati idonei, da non più di due anni, nel settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento;

c) se sono stati supplenti di disciplina, per almeno tre anni, relativa al settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento.

Inoltre le istanze dei candidati, corredate con ogni documentazione che i medesimi ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae,* ecc.), dovranno essere presentate al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per il trasferimento del professore chiamato è stata accertata la relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

99A7873

COMUNE DI NEVIGLIE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di NEVIGLIE (provincia di Cuneo), ha adottato il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999;

(Omissis).

di dare atto, altresì, che l'aliquota I.C.I. viene confermata nella misura del 5 per mille.

99A7874

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .... **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .... **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .... **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .... **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 474.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035